



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" – Alghero

Via XX Settembre, 229 - CAP 07041 Alghero - tel. 079.98.48.48 Cod. Fiscale 92128480909 IPA: ISTSC_SIS027005

Sito Web: www.liceoalghero.edu.it e-mail SSIS027005@istruzione.it PEC: SSIS027005@pec.istruzione.it

Sedi Associate: Liceo Scientifico "E. Fermi" - Liceo Classico "G. Manno" - Liceo Artistico "F. Costantino"

Al personale docente in servizio con contratto a tempo determinato

Oggetto: Richiesta ferie e festività soppresse docenti con contratto a tempo determinato – Chiarimenti.

Si informano tutti i docenti assunti a tempo determinato, che l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024 interviene sulla materia delle ferie del personale, regolata dalla L. 228/2012, e, in sintesi, stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente non può essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione delle ferie o al pagamento sostitutivo.

Le Circolari n°244, n°245, n°246 e la presente nota, pertanto, sono da ritenersi atti di informazione per i docenti a tempo determinato in servizio presso questa scuola, ai sensi di quanto sopra esposto, riguardo ai diritti afferenti le ferie maturate.

A seguito della citata Ordinanza della Corte di Cassazione e delle indicazioni provenienti dal Ministero, si rende opportuno esporre quanto segue in relazione alle norme vigenti. In materia di ferie del personale, è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l'art. 1, commi 54, 55 e 56, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi.

L'art. 1, comma 54, ha previsto per il personale docente la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire fino a 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, ma senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni).

Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- le vacanze natalizie e pasquali;
- le vacanze di carnevale;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti "ponti";
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- i giorni intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.

Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.

In altri termini, può essere liquidato il compenso sostitutivo per le giornate di ferie che residuano dopo aver defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).

Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate a partire dal 1° settembre 2013.

Per quanto esposto, si invita il personale docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Le ferie e le festività soppresse sono calcolate in maniera proporzionale al servizio effettivamente prestato. Vanno richieste per i giorni 3 e 4 marzo 2025, rispettivamente lunedì e martedì grasso.

Le domande devono essere inoltrate tramite l'applicazione Argo Personale con un preavviso di almeno due giorni.

Il Dirigente Scolastico

Mario Peretto

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse

MARIO PERETTO

09.04.2025 15:03:34 CEST